



LEGGE REGIONALE 8 luglio 2021, n. 15
Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti – art. 8

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI E DEGLI UTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ATTIVITA'**

Art. 1
Richiesta dei contributi

1. Le Associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. n.15/2021, possono fare istanza per ottenere un contributo per la realizzazione di progetti di attività rientranti negli obiettivi e nelle finalità di cui all'art. 2 della medesima legge. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'associazione regionale iscritta al suddetto registro. Le istanze presentate dal responsabile dell'associazione nazionale, dai responsabili provinciali o da altri soggetti operanti all'interno dell'associazione medesima, diversi dal legale rappresentante, sono irricevibili. L'irricevibilità della domanda di contributo è comunicata, via pec (posta elettronica certificata), dalla struttura regionale competente.
2. La domanda per la richiesta del contributo, da presentarsi in bollo salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, deve essere redatta esclusivamente sull'apposita modulistica regionale e trasmessa alla struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori, tramite pec, in formato PDF, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Le domande trasmesse oltre il suddetto termine perentorio sono inaccoglibili. Della inaccoglibilità viene data comunicazione via pec all'associazione richiedente.
3. La competente struttura regionale effettua l'istruttoria delle domande presentate. La domanda di contributo incompleta può essere integrata dall'associazione istante entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della struttura regionale medesima. Qualora l'associazione non provveda a trasmettere l'integrazione richiesta entro il termine stabilito la domanda non sarà ammessa a contributo. Della non ammissione viene data comunicazione via pec all'associazione richiedente.
4. La modulistica regionale è approvata con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori.
5. Per la realizzazione dei progetti di attività delle associazioni dei consumatori di cui al suddetto comma 1, sono destinate risorse pari al 70% di quelle disponibili sul relativo capitolo del bilancio regionale.
6. Sulla base delle risorse disponibili il contributo concesso a ciascuna Associazione beneficiaria è pari al 70% del costo del progetto ammesso a contributo.
7. I progetti di attività delle associazioni possono altresì essere finanziati con risorse compatibili provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato.
8. Due o più associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale, possono presentare domanda, sia in modo congiunto che disgiunto, per la realizzazione di un unico progetto.



Art. 2 Progetti

1. I progetti si distinguono per l'attualità delle problematiche trattate, per l'originalità delle iniziative, per la capacità di produrre risultati concretamente e direttamente utilizzabili.
2. Le Associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. n.15/2021, possono proporre progetti di attività rientranti negli obiettivi e nelle finalità della medesima legge, anche con il coinvolgimento delle giovani generazioni, concernenti in particolare:
 - a) informazione e educazione al consumo consapevole in materia di: sostenibilità ambientale, valori ambientali e etici, economia circolare, risparmio energetico, strumenti finanziari e gestione responsabile del denaro e del risparmio;
 - b) diffusione delle informazioni ed iniziative relative alla protezione contro i rischi per la salute, educazione e sicurezza stradale, qualità della vita e dei servizi;
 - c) sostegno ai soggetti in condizioni di fragilità;
 - d) sicurezza, qualità dei prodotti, modelli di vendita e loro liceità;
 - e) consumerismo e tutela dei consumatori in genere.
3. I progetti non possono far parte o essere all'interno di altre manifestazioni e/o iniziative di qualsiasi natura o oggetto.

Art. 3 Modalità per la concessione dei contributi per la sede/sportello regionale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione dei suddetti progetti di attività, la struttura regionale competente effettua una valutazione dei progetti stessi e redige una graduatoria di merito, sulla base dei seguenti elementi:

1) Coinvolgimento di Soggetti Terzi e Tutela Giuridica

- a) Progetti presentati da più associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale, anche in forma non associata e con autonoma gestione in merito agli interventi previsti, a condizione che le modalità, gli obiettivi, le finalità del progetto siano le stesse.
Punti 10 per ogni associazione partecipante.
- b) Progetti che potenziano il servizio diretto ai cittadini, in particolare la tutela giuridica del consumatore e dell'utente.
Punti 5;
- c) Progetti presentati da una o più associazioni dei consumatori che prevedano il coinvolgimento di Università o Istituti Nazionali di Ricerca.
Punti 1 per ogni soggetto partecipante
- d) Progetti presentati da una o più associazioni dei consumatori che prevedano il coinvolgimento di Enti pubblici, quali: Comuni, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), Agenzie regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), altri soggetti accreditati dei servizi settori, Enti privati, quali: associazioni di volontariato, commercio equo solidale, associazioni di anziani, associazioni e cooperative sociali e di categoria.
Punti 2 per ogni soggetto partecipante (max 20 punti)
- e) Progetti presentati da una o più associazioni dei consumatori che prevedano il



coinvolgimento di Istituti scolastici di ogni ordine e grado ed istituti di formazione ed orientamento di valenza regionale o nazionale e simili.

Punti 5 per ogni soggetto partecipante (max 30 punti)

2) Territorialità del Progetto

- a. Progetto che ha valenza su tutto il territorio regionale (5 province coinvolte) **Punti 10**
- b. Progetto che ha valenza sul territorio di 4 province **Punti 8**
- c. Progetto che ha valenza sul territorio di 3 province **Punti 6**
- d. Progetto che ha valenza sul territorio di 2 province **Punti 4**
- e. Progetto che ha valenza sul territorio di 1 provincia **Punti 2**

3) Coinvolgimento di Personale per la realizzazione del Progetto

- a. Progetti che coinvolgono oltre 7 addetti. **Punti 10**
- b. Progetti che coinvolgono da 4 a 7 addetti. **Punti 8**
- c. Progetti che coinvolgono da 1 a 3 addetti. **Punti 4**

4) Ulteriori elementi per la valutazione dei Progetti

a) corsi di formazione ed informazione nelle scuole che prevedano la promozione dell'educazione al consumo consapevole	PUNTI 5
b) campagne informative attraverso qualsiasi tipo di mezzi di informazione come Internet, Tv, radio, giornali e simili; comunicazione e divulgazione delle informazioni, delle attività e dei materiali realizzati a favore dei consumatori e degli utenti attraverso: schede-griglie, questionari, ricerche, pubblicazioni (volumi, opuscoli, dispense, supporti informatici) siti internet e newsletter, depliant, manifesti, comunicati stampa, servizi radiotelevisivi, etc.;	PUNTI 3
c) progetti di informazione e tutela mediante l'utilizzo di Call Center, numero verde, newsletter, sito internet;	PUNTI 1
d) Progetti mirati al sostegno di soggetti in condizioni di fragilità	PUNTI 5
e) progetti di formazione, informazione nelle scuole sui rischi e opportunità di internet, bullismo, furto d'identità, ecc.;	PUNTI 5
f) progetti che riguardano principalmente corsi di formazione gratuiti, convegni, seminari (anche mediante piattaforme on line) a favore dei consumatori nella materia del consumerismo;	PUNTI 1
g) progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione dei consumatori in materia ambientale o alimentare o sicurezza in genere;	PUNTI 3
h) progetti diretti alla informazione e formazione nelle scuole sulla sicurezza stradale e sui rischi dell'alcolismo e droghe in genere;	PUNTI 5
i) progetti che affermano nel territorio i diritti della UE quali il diritto alla sicurezza, all'informazione, alla scelta, al risarcimento, all'educazione;	PUNTI 1
j) progetti inerenti studi ed indagini conoscitive sui prezzi e sulle tariffe di beni e servizi di largo e generale consumo, compresi i servizi di pubblica utilità, analisi e divulgazione di dati;	PUNTI 1
k) progetti relativi alla diffusione delle informazioni relative ai prodotti: etichettatura, sicurezza, eventuali rischi, qualità;	PUNTI 3
l) campagne informative, pubblicazioni, studi e ricerche in materia di prodotti assicurativi, bancari, finanziari;	PUNTI 2
m) progetti tesi alla formazione, informazione ed assistenza in particolare nell'ambito dei settori dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio, dei viaggi, delle assicurazioni e del credito, anche riguardo al fenomeno delle truffe e alle pratiche commerciali scorrette e sleali e pubblicità ingannevole;	PUNTI 2



n) progetti tesi alla crescita del consumatore – utente, orientamento dei comportamenti al fine di sviluppare la conoscenza e la diffusione di buone pratiche (anche per la sostenibilità ambientale e sociale dei consumi), la consapevolezza dei diritti dei consumatori e utenti, con riferimento anche ad iniziative collegate alla conoscenza di norme relative al Codice del consumo; promuovere una figura di consumatore cosciente ed organizzato in grado di difendersi ed affrontare situazioni svantaggiose nel rispetto del quadro normativo vigente;	PUNTI 3
o) progetti tesi ad elevare la minor forza contrattuale nei confronti degli altri soggetti protagonisti all'interno del processo economico legato al "mondo del consumo".	PUNTI 1

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. Presso la struttura regionale competente è costituito un gruppo di lavoro composto dai seguenti soggetti:
 - dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori o suo delegato;
 - funzionario responsabile del settore Tutela dei consumatori;
 - un addetto della struttura regionale competente con profilo amministrativo/contabile;
2. La segreteria del gruppo è garantita da un addetto della suddetta struttura regionale.
3. Il gruppo di lavoro esamina e valuta i progetti presentati dalle Associazioni dei consumatori con riferimento agli elementi ed ai relativi punteggi di cui al precedente art. 3.

Art. 5 Punteggio minimo e contributo

1. Per accedere al contributo il progetto deve conseguire un punteggio minimo pari a punti 35.
2. Al termine dell'istruttoria la struttura regionale competente redige una graduatoria finale individuando i progetti finanziabili sulla base dello stanziamento di bilancio. In ogni caso è garantito, a ciascuna associazione dei consumatori istante, il contributo per la realizzazione di almeno un progetto purché questo raggiunga il punteggio minimo di cui al precedente comma.
3. Ad ogni associazione può essere concesso il contributo per la realizzazione di un numero massimo di 3 progetti.
4. Qualora il progetto sia stato presentato e realizzato, in modo congiunto, da due o più associazioni, il contributo è concesso in proporzione all'effettiva partecipazione al progetto stesso ed in base a quanto sottoscritto e dichiarato dai legali rappresentanti delle associazioni proponenti.
5. Le associazioni dei consumatori, beneficiarie del contributo, sono tenute a conservare, per la durata di anni cinque, i documenti amministrativi-contabili.

Art. 6 Spese ammissibili

1. Le spese devono essere pertinenti alla realizzazione del progetto. Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:
 - 1) **PERSONALE** – include tutte le spese di personale dipendente o ad esso assimilato nelle forme previste dalla legge, inclusi gli oneri differiti ed escluse le prestazioni professionali. Le retribuzioni del personale non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti



dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria né essere al di sotto del minimo sindacale; non verrà preso in considerazione il personale distaccato da altri enti senza oneri per l'associazione.

- 2) **CONSULENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI** – le consulenze sono prestazioni professionali che possono essere effettuate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso l'associazione dei consumatori o non altrimenti collegati ad essa e purché non riferite a dipendenti della stessa associazione; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto. Le consulenze possono essere prestate anche da enti pubblici (università, scuole, ecc.). I servizi di assistenza e manutenzione a software e hardware (apparecchiature e attrezzature) e quelli relativi alla contabilità, rientrano nella voce "prestazioni di servizi".
- 3) **ACQUISTO APPARECCHIATURE. ATTREZZATURE E PRODOTTI** – comprende l'acquisto di materiale durevole nuovo, compresi gli arredi, che può essere effettuato anche attraverso la locazione finanziaria (sono escluse le manutenzioni che vanno imputate alle prestazioni di servizio e il materiale di consumo quali: carta, toner, ecc., da imputare invece nell'apposita voce "Spese generali").
- 4) **COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ** – comprende le spese di progettazione (professionali) e realizzazione (tipografia, distribuzione, mezzi di informazione, giornalisti, siti internet, servizi e prodotti necessari per realizzare eventi: stand, materiale espositivo, ecc.). Per "**pubblicità**" si intende la promozione del progetto (acquisto di spazi pubblicitari, realizzazione di gadget, volantini, spot, ecc.). La promozione di eventi o attività inerenti il progetto è compresa nelle spese di "**comunicazione**".
- 5) **AFFITTI E UTENZE** – comprende le spese di affitto dei locali utilizzati per la realizzazione del progetto, nonché le relative spese per utenze e collegamenti internet. Eventuali spese di utenze per telefonia/internet mobile, con contratti intestati all'Associazione, sono considerate alla voce "Spese generali".
- 6) **RIMBORSI SPESE VIAGGIO/SOGGIORNO IN CASO DI TRASFERTA** – premesso che per trasferta si intende la prestazione dell'attività lavorativa in località diversa dalla sede ordinaria di servizio, sono riconosciuti i rimborsi per le seguenti tipologie di spese documentate:
 - a) per uso **auto propria** è riconosciuto, per le spese correnti per il mezzo, il rimborso chilometrico del valore 1/6 del costo della benzina verde per ogni Km percorso (desumibile dal sito: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php). È riconosciuto il rimborso delle spese per l'autostrada ed il parcheggio, se tali spese sono legate all'attività del progetto;
 - b) per i viaggi in **autolinee**;
 - c) per i viaggi in **treno**, è riconosciuto il costo del biglietto di seconda classe;
 - d) in via eccezionale, per i viaggi in **aereo**, è riconosciuto il costo del biglietto in classe economica, ed in **nave** il costo del biglietto in seconda classe;
 - e) per spostamenti all'interno della località di trasferta è riconosciuto, in via eccezionale, l'utilizzo del **taxi** per non più di due volte in un giorno e con un limite di spesa giornaliero complessivo pari ad euro 40,00;
 - f) in caso di **trasferta** di durata pari o superiore alle 8 ore, viene riconosciuto il rimborso di un pasto nel limite massimo di € 22,00. Per trasferta di durata uguale o superiore alle 12



ore, viene riconosciuto il rimborso di due pasti, per un totale massimo di € 44,00. Le spese debbono essere comprovate da documenti fiscali separati (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale parlante). Ai fini del rimborso, i pasti non possono essere consumati nella località di partenza e di rientro;

- g) per il pernottamento viene riconosciuto il rimborso massimo in albergo 3 stelle.

Le spese per i rimborsi viaggio/soggiorno in caso di trasferta non possono superare i limiti stabiliti al successivo punto 8).

- 7) **SPESE GENERALI** – comprende spese per: carta, toner, cancelleria e materiale di consumo, polizza fideiussoria (stipulata ai fini della liquidazione del relativo anticipo del contributo spettante), spese postali, spese per telefonia/internet mobile, con contratti intestati all'Associazione, ed altre spese connesse all'attività relativa alla realizzazione del progetto. Nelle spese generali sono ammesse anche spese forfetarie non documentabili ma dichiarate dal legale rappresentante della stessa Associazione.

Le spese generali non possono superare i limiti stabiliti al successivo punto 8).

- 8) Le spese per i rimborsi viaggio/soggiorno in caso di trasferta (elencate al precedente punto 6), sommate alle spese generali (elencate al precedente punto 7) non possono superare, complessivamente, il 15% del contributo concesso.

2. I documenti di rendicontazione delle spese elencate nei precedenti punti devono essere individuali, se cumulativi spetta il rimborso pro quota della spesa. Tutte le spese, eccetto le spese forfetarie di cui al precedente punto 7), devono essere documentate da fattura/ricevuta fiscale/scontrino fiscale parlante, biglietto ed ogni altro documento idoneo a comprovare la spesa. Le suddette spese devono essere dichiarate su apposita modulistica regionale e la struttura regionale competente si riserva la valutazione e l'ammissione di ogni singola voce di spesa.

Art. 7

Ammissibilità dei progetti e proroga termine realizzazione

1. I progetti devono avere inizio entro 3 mesi dalla data di ammissione a contributo, pena la decadenza del contributo medesimo. Possono essere ammessi a contributo anche i progetti iniziati a partire dal primo gennaio dell'anno di riferimento. I progetti devono essere completati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 8

Modalità di liquidazione dei contributi

1. La struttura regionale competente provvede alla liquidazione dei contributi alle Associazioni dei Consumatori come di seguito riportato:
- a) liquidazione del 70% del contributo concesso, a seguito della presentazione, da parte delle Associazioni dei consumatori beneficiarie, di una fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, a favore della Regione Marche, a garanzia dell'anticipo da erogare. La fideiussione deve essere sottoscritta per un importo pari all'anticipo da liquidare e lo svincolo della stessa, da parte della Regione Marche, avverrà in seguito all'approvazione della relativa rendicontazione finale.
- b) liquidazione a saldo del contributo concesso, sulla base delle spese effettivamente sostenute, quietanzate e riconosciute dalla struttura regionale competente, a seguito della presentazione della rendicontazione relativa al progetto per il contributo è stato riconosciuto, nonché della documentazione richiesta, ai sensi del successivo art. 9 del presente atto;



- c) in alternativa, in unica soluzione a saldo, a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale, senza la liquidazione dell'anticipo e della relativa presentazione della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, di cui alla precedente lettera a), qualora tale modalità di erogazione del contributo sia scelta dall'Associazione beneficiaria nell'istanza di contributo.

Art. 9 Rendicontazione

1. I contributi concessi alle Associazioni per la realizzazione dei progetti di attività devono essere rendicontati alla struttura regionale competente entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui il contributo è stato concesso.
2. Decorsi i termini di presentazione del rendiconto di cui al comma 1 senza che l'associazione beneficiaria abbia provveduto a presentare la relativa rendicontazione, corredata della documentazione richiesta, la struttura regionale competente procederà alla revoca del contributo ai sensi del successivo art. 12.
3. La rendicontazione delle spese sostenute non deve essere inferiore all'80% del contributo concesso, pena la revoca del contributo ai sensi del successivo art. 9. Prima di procedere alla revoca la struttura regionale competente richiede eventuali integrazioni al rendiconto.
4. Le Associazioni dei consumatori beneficiarie devono presentare nei termini previsti, alla competente struttura regionale, il rendiconto utilizzando l'apposita modulistica regionale e dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, in cui si attesta:
 - l'elenco della documentazione amministrativa-contabile e del consuntivo delle spese sostenute e quietanzate;
 - che i fatti ed i dati esposti nella relazione e nel rendiconto ed eventuali allegati sono autentici ed esatti;
 - che le operazioni cui le spese si riferiscono si sono svolte alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione e dal decreto di ammissione e concessione del contributo;
 - che la documentazione delle spese presentate a supporto della rendicontazione è, ai fini fiscali e tributari, regolare e le relative liquidazioni sono avvenute nei termini di legge. La responsabilità fiscale e tributaria sulla regolarità di tutta la documentazione è imputabile, in quanto sostituito d'imposta, all'organismo gestore;
 - l'indicazione della sede in cui sono depositati gli originali dei documenti e degli elementi di riscontro;
 - b) Relazione in cui vengono descritti obiettivi, finalità, risultati, enti coinvolti, metodologia di lavoro, ottenuti dalla realizzazione del progetto su apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti su scala regionale e provinciale e o locale;
 - c) Prodotto realizzato nell'ambito del progetto;
 - d) Prospetti relativi ai rimborsi spese per viaggio/soggiorno in caso di trasferta.
5. In caso di realizzazione parziale del progetto, la struttura regionale provvederà alla riduzione dell'importo del contributo concesso in proporzione al rendiconto presentato. In ogni caso la realizzazione del progetto non potrà essere inferiore al 90% rispetto a quanto previsto.
6. Qualora il progetto ammesso a contributo sia cofinanziato da altri soggetti pubblici dovrà essere contabilizzata solo la quota parte delle spese sostenute a carico del contributo regionale.
7. Qualora il progetto sia stato presentato e realizzato da due o più Associazioni dei consumatori, in modo congiunto, dovrà essere presentata un'unica rendicontazione che contenga la descrizione e la ripartizione delle attività e delle spese relative a ciascuna associazione.



8. Tutti i documenti di spesa devono essere debitamente quietanzati in originale nelle forme di legge e contenere inoltre la seguente dicitura *“il presente titolo di spesa ha usufruito del contributo regionale per la realizzazione del progetto – anno di riferimento”*
9. Le Associazioni dei consumatori, beneficiarie del contributo, sono tenute a conservare, per la durata di anni cinque, i documenti amministrativi-contabili.
10. In via prioritaria lo strumento di pagamento dovrà essere quello del bonifico bancario. Lo strumento di pagamento utilizzato dovrà essere idoneo a garantire la tracciabilità del pagamento effettuato.

Art. 10 Verifiche

1. La struttura regionale competente effettua verifiche: sulla documentazione e sugli elementi dichiarati e presentati dalle Associazioni dei consumatori; sull'attività, ai fini del riscontro delle modalità e dell'effettiva realizzazione del progetto; sul rendiconto. La struttura regionale può richiedere chiarimenti ed integrazioni rispetto alle dichiarazioni ed alla documentazione presentate dalle Associazioni beneficiarie.
2. Qualora a seguito delle suddette verifiche vengano riscontrate irregolarità, la struttura regionale competente provvede a comunicarle formalmente all'Associazione dei consumatori che è tenuta a sanarle nei termini indicati e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dandone la relativa informazione. Nel caso in cui le irregolarità permangano si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 12.
3. Eventuali variazioni concernenti il progetto devono essere comunicate alla struttura regionale entro quindici giorni dalla data in cui si verificano, salvo situazioni di comprovata impossibilità. La struttura regionale provvede entro i 15 giorni successivi ad approvare, o meno, le variazioni formulate.
4. Nel caso in cui le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 12.

Art. 11 Non ammissione ai contributi

1. Le istanze delle associazioni non sono ritenute ammissibili nei seguenti casi:
 - a) presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori regionale, iscritta al registro regionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 1;
 - b) presentazione della domanda nel mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel precedente art. 1, comma 2;
 - c) mancata integrazione della domanda incompleta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3;
2. Non sono altresì ammesse a contributo le istanze delle Associazioni dei consumatori nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione dell'ultimo rendiconto relativo al contributo concesso l'anno precedente per la realizzazione dei progetti di attività menzionati;
 - b) mancato riscontro, durante le verifiche effettuate dalla struttura regionale competente ai sensi del precedente art. 10, degli elementi dichiarati ai fini della valutazione, ed in caso di permanenza delle irregolarità riscontrate;



- c) revoca del contributo concesso l'anno precedente per la realizzazione dei progetti di attività delle associazioni suddette;
- d) sospensione dal registro regionale, di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2021.

Art. 12 Revoca

1. I contributi concessi sono revocati e le eventuali somme liquidate sono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali, nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione del progetto;
 - b) mancata realizzazione del progetto nei termini previsti;
 - c) realizzazione parziale del progetto in misura inferiore al 90%, rispetto a quanto previsto;
 - d) destinazione del contributo per il conseguimento di finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;
 - e) mancata presentazione del rendiconto delle spese sostenute, della relazione relativa alle attività svolte, del prodotto realizzato nell'ambito del progetto entro il termine ultimo previsto dal precedente art. 9 o nel caso di mancato rispetto delle modalità richieste;
 - f) irregolarità gravi nella gestione dell'attività, della spesa e dei pagamenti;
 - g) progetto non realizzato in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
 - h) permanenza delle irregolarità riscontrate a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 10.
2. La revoca del contributo è disposta dalla struttura regionale competente previa comunicazione via pec al legale rappresentante dell'associazione che, nei termini indicati nella stessa comunicazione, dovrà presentare, tramite pec, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è riportato nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 13 Sospensione ed Esclusione dal registro regionale

1. Sono sospese per un anno dal registro regionale, di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2021, le associazioni dei consumatori per le quali vengano riscontrati casi di gravi irregolarità nella gestione delle attività, spese e pagamenti, nei confronti delle quali è già stata disposta anche la revoca del contributo.
2. Sono esclusi dal registro regionale per 5 anni le Associazioni sospese dal registro regionale per due volte in un quinquennio anche se non in modo continuativo.